

## REGOLAMENTO (CE) N. 2628/97 DELLA COMMISSIONE

del 29 dicembre 1997

che stabilisce modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 820/97 per quanto riguarda le disposizioni transitorie relative al periodo di avviamento del sistema di identificazione e di registrazione dei bovini

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio, del 21 aprile 1997, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 10, lettera f),

considerando che è opportuno consentire agli Stati membri di continuare ad utilizzare, per un periodo limitato, i marchi auricolari e i passaporti esistenti al fine di esaurire le scorte disponibili; che l'autorità competente di ciascuno Stato membro deve consentire, al massimo fino al 31 dicembre 1999, l'uso dei marchi auricolari che i detentori hanno già acquistato o di quelli già in possesso dei servizi veterinari; che gli Stati membri devono notificare alla Commissione l'entità delle scorte esistenti e il periodo previsto per il loro esaurimento;

considerando che per agevolare la transizione verso il nuovo sistema di identificazione e di registrazione previsto dal regolamento (CE) n. 820/97, la Germania e il Portogallo devono essere autorizzati, per un periodo limitato, ad adottare le misure necessarie per quanto riguarda la previsione e l'utilizzazione del secondo marchio; che fino al 30 giugno 1998, l'Italia è autorizzata ad applicare la normativa nazionale per l'apposizione del doppio marchio auricolare dei bovini;

considerando che, è altresì opportuno autorizzare la Germania, la Spagna, il Portogallo e il Regno Unito ad applicare, sino al 30 giugno 1998, il proprio attuale sistema di rilascio dei passaporti per gli animali;

considerando che il calendario di applicazione del regolamento (CE) n. 820/97 esige che il presente regolamento entri in vigore con urgenza;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del Fondo europeo di orientamento e di garanzia agricola,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Gli Stati membri possono continuare ad utilizzare, per un periodo limitato, i marchi auricolari e i passaporti

esistenti, al fine di consentire l'esaurimento delle scorte disponibili.

2. L'autorità competente di ciascuno Stato membro autorizza, al massimo fino al 31 dicembre 1999, l'utilizzo dei marchi auricolari che i detentori hanno già acquistato o che sono in possesso dei servizi veterinari.

3. Gli Stati membri interessati notificano alla Commissione l'entità delle scorte di cui al paragrafo 1 e il periodo previsto per il loro esaurimento.

4. Nei limiti delle scorte esistenti di cui al paragrafo 1, e fino al 30 giugno 1998, la Germania e il Portogallo possono adottare le disposizioni necessarie affinché il secondo marchio sia fornito dall'autorità competente e possa essere scritto a mano, purché il marchio manoscritto sia leggibile e indelebile. Specifica menzione è fatta nel registro degli animali così identificati e i detentori che si avvalgono di questa possibilità devono notificarlo per iscritto alle autorità competenti. In caso di perdita del primo marchio, l'autorità competente adotta le misure necessarie per un'adeguata identificazione ai sensi del regolamento (CE) n. 820/97.

5. Fino al 30 giugno 1998, l'Italia è autorizzata ad applicare la normativa nazionale per l'apposizione del doppio marchio auricolare dei bovini.

*Articolo 2*

Sino al 30 giugno 1998 la Germania, la Spagna, il Portogallo e il Regno Unito sono autorizzati ad applicare il proprio attuale sistema di rilascio dei passaporti per gli animali, purché le rispettive autorità competenti adottino le misure necessarie per garantire l'affidabilità nel corso di tale periodo transitorio.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1998.

<sup>(1)</sup> GU L 117 del 7. 5. 1997, pag. 1.